

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

FINALE  
**A5-0022/2003**

29 gennaio 2003

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
concernente il monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella  
Comunità (Forest Focus)  
(COM(2002) 404 – C5-0351/2002 – 2002/0164(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Relatrice: Encarnación Redondo Jiménez

***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	5
MOTIVAZIONE.....	32
SCHEDA FINANZIARIA.....	34
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI.....	36
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE .....	43

## PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 15 luglio 2002 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 175 del trattato CE, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (COM(2002) 404 – 2002/0164 (COD)).

Nella seduta del 2 settembre 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i bilanci e alla commissione per il controllo dei bilanci nonché alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale(C5-0351/2002).

Nella riunione del 2 ottobre 2002 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatrice Encarnación Redondo Jiménez.

Nelle riunioni del 9 dicembre 2002 e 22 gennaio 2003 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 22 voti favorevoli, 7 contrari e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Mauro Nobilia (presidente f.f.), Alexander de Roo (vicepresidente), Anneli Hulthén (vicepresidente), Encarnación Redondo Jiménez (relatrice), Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Anne Ferreira, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Jutta D. Haug (in sostituzione di Béatrice Patrie), Heidi Anneli Hautala (in sostituzione di Hiltrud Breyer), Marie-Thérèse Hermange (a norma dell'articolo 166, paragrafo 3 del regolamento), Marie Anne Isler Béguin, Christa Kläß, Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Peter Liese, Giorgio Lisi (in sostituzione di Marialiese Flemming), Minerva Melpomeni Malliori, Jorge Moreira da Silva, Emilia Franziska Müller, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Karl Erik Olsson (in sostituzione di Marit Paulsen), Fernando Pérez Royo (in sostituzione di Elena Valenciano Martínez-Orozco), Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Gilles Savary (a norma dell'articolo 166, paragrafo 3 del regolamento), Inger Schörling, Catherine Stihler, Charles Tannock (in sostituzione di Horst Schnellhardt), Kathleen Van Brempt, Peder Wachtmeister e Phillip Whitehead.

I pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale sono allegati; la commissione per il controllo dei bilanci ha deciso il 10 settembre 2002 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 29 gennaio 2003.

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

### Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (COM(2002) 404 – C5-0351/2002 – 2002/0164(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 404<sup>1</sup>),
  - visto l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0351/2002),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0022/2003),
1. ritiene che la scheda finanziaria allegata alla presente relazione sia compatibile con il massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie, qualora necessario mediante una riduzione di altre politiche o mediante il ricorso alle disposizioni dell'AII del 6 maggio 1999;
  2. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  3. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

---

#### Emendamento 1 Titolo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità **e le misure di protezione contro gli incendi**

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

*Motivazione*

*La relatrice si rallegra per la proposta della Commissione, dato che permette un miglioramento sostanziale del monitoraggio dei fattori che contribuiscono al degrado delle foreste nell'Unione europea. Ciononostante, tale monitoraggio perde, in gran parte, la sua ragion d'essere se, al contempo, vengono ridotte le azioni comunitarie sul terreno, come sarebbe il caso se venissero escluse le misure di prevenzione contro gli incendi.*

Emendamento 2

Considerando 1

(1) Le foreste hanno una funzione sociale importante e molteplice: oltre a svolgere un ruolo significativo nello sviluppo delle aree rurali, esse rivestono un elevato valore nella conservazione della natura, svolgono un ruolo rilevante nella difesa dell'ambiente e sono inoltre elementi essenziali del ciclo del carbonio e importanti pozzi di assorbimento del carbonio; esse rappresentano altresì un fattore critico nel controllo del ciclo idrologico.

(1) Le foreste hanno una funzione sociale importante e molteplice: ***oltre al loro importante impatto in termini economici e sociali e*** oltre a svolgere un ruolo significativo nello sviluppo delle aree rurali, ***le cui condizioni di esistenza possono essere ampiamente tributarie della presenza e del buono stato delle foreste circostanti,*** esse rivestono un elevato valore nella conservazione della natura, svolgono un ruolo rilevante nella difesa dell'ambiente e sono inoltre elementi essenziali del ciclo del carbonio e importanti pozzi di assorbimento del carbonio; esse rappresentano altresì un fattore critico nel controllo del ciclo idrologico.

*Motivazione*

*È necessario porre l'accento anche sull'importanza del ruolo economico e sociale delle foreste.*

*Vi sono delle economie rurali locali che si basano esclusivamente sullo sfruttamento diversificato ed equilibrato delle aree forestali situate nelle vicinanze.*

Emendamento 3  
Considerando 2 bis (nuovo)

***(2 bis) Per ridurre il numero e l'entità degli incendi e delle superfici colpite il contributo comunitario deve essere imperniato sulla necessità di combattere contro le cause degli incendi e sulla previsione di misure preventive di lotta contro gli incendi nonché di misure di sorveglianza delle foreste.***

*Motivazione*

*L'emendamento mira a chiarire l'entità del problema della distruzione ambientale provocata dagli incendi.*

Emendamento 4  
Considerando 2 ter (nuovo)

***(2 ter) La protezione delle foreste contro gli incendi costituisce un tema particolarmente importante e urgente per la Comunità, la quale deve coordinare gli sforzi dei suoi Stati membri e accrescere il proprio contributo agli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare tale protezione.***

*Motivazione*

*L'emendamento mira a chiarire l'entità del problema della distruzione ambientale provocata dagli incendi.*

Emendamento 5  
Considerando 4

(4) Il Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea individua l'esigenza di elaborare, attuare e valutare le politiche ambientali sulla base delle conoscenze acquisite e, in particolare, la necessità di monitorare la molteplice funzione delle foreste conformemente alle raccomandazioni adottate dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, il Forum delle Nazioni Unite

(4) Il Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea individua l'esigenza di elaborare, attuare e valutare le politiche ambientali sulla base delle conoscenze acquisite e, in particolare, la necessità di monitorare la molteplice funzione delle foreste conformemente alle raccomandazioni adottate dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, il Forum delle Nazioni Unite

sulle foreste, la Convenzione sulla biodiversità e altri forum.

sulle foreste, la Convenzione sulla biodiversità, **la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici** e altri forum.

*Motivazione*

*Tra gli impegni sottoscritti e ratificati figura la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, in cui le foreste svolgono un ruolo quali pozzi per l'assorbimento dei gas ad effetto serra.*

*D'altronde, se si amplierà il regolamento e si studierà la possibilità di misurare la quantità di carbonio immagazzinato, si dovrà rispettare tale Convenzione.*

Emendamento 6

Considerando 5 bis (nuovo)

***(5 bis) È necessario che misure appropriate ed efficaci dal punto di vista dei costi vadano a conciliarsi con i sistemi esistenti, in considerazione delle competenze dell'UE in materia forestale, in conformità con la strategia forestale e in osservanza del principio di sussidiarietà.***

*Motivazione*

*Nell'elaborare un nuovo regolamento concernente le competenze dell'UE in materia forestale è importante tenere conto degli accordi internazionali e delle prassi nazionali vigenti.*

Emendamento 7

Considerando 7

(7) Entrambi questi regolamenti scadono il 31 dicembre 2002 **ed** è interesse generale della Comunità proseguire e sviluppare ulteriormente le attività di monitoraggio istituite da detti regolamenti integrandole in un nuovo sistema denominato "Forest Focus".

(7) Entrambi questi regolamenti scadono il 31 dicembre 2002. **Dato che i danni causati nelle foreste europee sia dall'inquinamento atmosferico sia dagli incendi forestali non cessano**, è interesse generale della Comunità proseguire e sviluppare ulteriormente le attività **di prevenzione e** di monitoraggio istituite da detti regolamenti integrandole in un nuovo sistema denominato "Forest Focus".

*Motivazione*

*Nei regolamenti (CEE) nn. 3528/86 e 2158/92 si riconosce che i danni causati dai due*

*fenomeni sono rilevanti per la Comunità, il che precisamente dà origine agli stessi regolamenti. In tale regolamento si deve rendere esplicito tale interesse*

*È necessario includere le attività di prevenzione, oltre a quelle di sorveglianza, per tener conto delle azioni comunitarie elaborate in tale ambito.*

Emendamento 8  
Considerando 7 bis (nuovo)

***(7 bis) Le regioni forestali europee, in particolare quelle meridionali, sono estremamente vulnerabili al rischio d'incendi. È perciò necessario continuare e sviluppare una politica comunitaria specifica di lotta contro gli incendi forestali, attività sinora condotta in base al regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi.***

*Motivazione*

*È importante ribadire la necessità di una politica europea, chiaramente identificata (e identificabile da parte degli attori interessati), di prevenzione degli incendi forestali. Visti i rischi presenti in talune regioni europee, l'Unione deve inviare un segnale politico forte e inequivocabile a sostegno delle politiche di prevenzione degli incendi forestali. Le azioni di prevenzione degli incendi devono far capo a una politica globale di gestione dei rischi e non possono essere banalizzate nella politica generale comunitaria di sviluppo rurale; in caso di incendi gravi, ciò può suscitare polemiche antieuropee.*

Emendamento 9  
Considerando 8

(8) Le misure previste in questo sistema di monitoraggio degli incendi forestali vanno a completare le misure già adottate, in particolare a norma della decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma di azione comunitario a favore della protezione civile, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOAG) e

(8) Le misure previste in questo sistema **di prevenzione e** di monitoraggio degli incendi forestali vanno a completare le misure già adottate, in particolare a norma della decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma di azione comunitario a favore della protezione civile, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOAG) e

che modifica ed abroga taluni regolamenti e del regolamento (CEE) n. 1615/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un sistema europeo di informazione e di comunicazione forestale (EFICS)

che modifica ed abroga taluni regolamenti e del regolamento (CEE) n. 1615/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un sistema europeo di informazione e di comunicazione forestale (EFICS), **che dovrà prevedere la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini. A tal fine sarà necessario dotarlo di risorse finanziarie sufficienti per garantirne l'operatività.**

#### *Motivazione*

*Le azioni di prevenzione degli incendi devono concernere non solo l'ambiente ma anche le persone all'origine della maggior parte degli stessi, e pertanto le azioni contemplate da questo regolamento devono essere debitamente completate da adeguate campagne di informazione. Il programma EFICS è attualmente carente dal punto di vista dell'operatività a causa della mancanza di fondi disponibili.*

*È necessario includere le attività di prevenzione, oltre a quelle di sorveglianza, per tener conto delle azioni comunitarie elaborate in tale ambito.*

#### Emendamento 10 Considerando 8 bis (nuovo)

***(8 bis) Il Parlamento europeo attribuisce un'importanza particolare alle sue prerogative di colegislatore nell'ambito della prevenzione del rischio di incendio forestale. L'insieme delle azioni previste dal regolamento (CEE) 2158/92 (recentemente scaduto) deve essere pertanto rinnovato nel quadro del presente regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio onde garantire il necessario controllo democratico.***

#### *Motivazione*

*Il Parlamento europeo non può accettare la presente proposta di regolamento che toglie al suo controllo democratico le misure di protezione contro gli incendi forestali, in precedenza coperte dal regolamento (CEE) n. 2158/92. Questo era, del resto, il senso dell'istanza presentata dal PE il 30 aprile 1997 (cause C 164 e 165/97). La CGCE ha riconosciuto che l'azione comunitaria volta a proteggere le foreste della Comunità dagli incendi dovrebbe basarsi sull'articolo 175/CE (ambiente). Nel marzo 2002, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di aumentare la dotazione di bilancio per attuare le azioni a titolo del regolamento del 1992 (votazione del 2 marzo 2002 - PE 314.907).*

Emendamento 11  
Considerando 9 bis (nuovo)

***(9 bis) Le foreste delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea sono caratterizzate da una grande ricchezza e diversità biologica, il che rende opportuna l'adozione di misure specifiche in materia di ambiente.***

*Motivazione*

*Date le caratteristiche peculiari degli ecosistemi forestali delle regioni periferiche dell'Unione, che fanno parte di regioni biogeografiche riconosciute dall'UINC (Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse), sono necessarie misure specifiche intese a porre in essere sistemi comunitari in materia forestale, secondo la filosofia che ispira l'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni comunitarie nell'ambito della PAC.*

Emendamento 12  
Considerando 10

(10) Per promuovere una comprensione globale del rapporto tra foreste e ambiente, il sistema va esteso al monitoraggio di altri importanti fattori quali la biodiversità, la cattura del carbonio, i cambiamenti climatici e il suolo. Esso deve pertanto comprendere azioni che prevedano una più vasta gamma di obiettivi e un'attuazione flessibile, sfruttando al contempo i risultati conseguiti dai regolamenti (CEE) n. 3528/86 e n. 2158/92. Occorre prevedere un monitoraggio adeguato ed economicamente razionale delle foreste e delle interazioni ambientali.

(10) Per promuovere una comprensione globale del rapporto tra foreste e ambiente, ***in linea con gli impegni assunti nel quadro di numerose convenzioni internazionali***, il sistema va esteso al monitoraggio di altri importanti fattori quali la biodiversità, la cattura del carbonio, ***gli effetti dei*** cambiamenti climatici e il suolo. Esso deve pertanto comprendere ***anche*** azioni che prevedano una più vasta gamma di obiettivi e un'attuazione flessibile, sfruttando al contempo i risultati conseguiti dai regolamenti (CEE) n. 3528/86 e n. 2158/92. Occorre prevedere un monitoraggio adeguato ed economicamente razionale delle foreste e delle interazioni ambientali.

*Motivazione*

*Negli ultimi anni è emerso chiaramente che l'importanza delle foreste per l'ambiente va oltre l'impatto dell'inquinamento e degli incendi. Introducendo nuovi settori è importante che si ricorra a sinergie tra il controllo a norma del presente regolamento e altre convenzioni*

internazionali.

Emendamento 13  
Considerando 10 bis (nuovo)

***(10 bis) L'attività di monitoraggio proposta potrebbe completare in modo sostanziale i requisiti di monitoraggio derivanti da altri impegni dell'UE come per esempio dal Programma europeo per il cambiamento climatico<sup>1</sup>, dalla strategia comunitaria per la diversità biologica<sup>2</sup> e dai corrispondenti piani d'azione in materia di diversità biologica, dal sesto programma d'azione ambientale, dalla direttiva della CE sugli habitat, dalla strategia relativa al suolo e dai prossimi interventi previsti per il suolo.***

<sup>1</sup> Politiche e misure dell'Unione per ridurre le emissioni di gas a effetto serra: verso un programma europeo per il cambiamento climatico, COM(2000)88 def.

<sup>2</sup> Una strategia comunitaria per la diversità biologica 5.2.1998, COM(1998)42 def.

*Motivazione*

*È importantissimo sottolineare il collegamento tra il presente regolamento e altri atti UE connessi alle foreste.*

Emendamento 14  
Considerando 12

***(12) La Commissione deve provvedere al coordinamento, al monitoraggio e allo sviluppo del sistema attraverso un organismo di coordinamento scientifico e condurre propri studi, esperimenti e dimostrazioni.*** **soppresso**

*Motivazione*

*Tale sistema comunitario dovrebbe rientrare nelle competenze dell'Agenzia europea per l'ambiente. Non vi è pertanto alcun motivo di istituire un organismo di coordinamento, dal momento che le conoscenze, l'esperienza e l'organizzazione sono già messe a disposizione da*

detta agenzia.

Emendamento 15  
Considerando 15 bis (nuovo)

***(15 bis) Il finanziamento al di là del 2006 sarà soggetto all'approvazione dell'autorità di bilancio e terrà conto del riesame intermedio del programma.***

*Motivazione*

*Le prospettive finanziarie in vigore sono valide fino al 2006. Il futuro finanziamento dei programmi comunitari, dal 2007 in poi, dovrebbe essere deciso una volta che siano state fissate le nuove risorse finanziarie globali. Di conseguenza, gli importi finanziari oltre il 2006 dovranno essere confermati mediante un accordo su delle nuove prospettive finanziarie e/o mediante decisioni di bilancio annue.*

Emendamento 16  
Considerando 25 bis (nuovo)

***(25 bis) Data la dispersione subita dalle azioni forestali nelle riforme dell'Agenda 2000, si dovrebbe introdurre un logo (denominato "Forest Focus") comune a tutte le attività della Comunità relative alle foreste, che dovrà essere visibile in cartelli, documenti e annunci.***

*Motivazione*

*La visibilità delle attività che la Comunità attua nelle foreste si è persa in seguito alla deroga dei regolamenti (CEE) nn. 2080/92 e 1610/86, al punto che è difficile stabilire se ne viene attuata qualcuna. Con questo logo (che, inizialmente, ha dato il nome al regolamento proposto) si recupererebbe la visibilità.*

Emendamento 17  
Articolo 1

È istituito un sistema comunitario ***per il*** monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e completo, delle condizioni ***degli ecosistemi forestali*** (qui di seguito "il sistema") ***per incentivare***

***Tenendo conto delle esigenze in materia di sussidiarietà***, è istituito un sistema comunitario ***di*** monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e completo, delle condizioni ***delle foreste***

***L'attuazione di attività di monitoraggio, segnatamente nei settori seguenti:***

***a) monitoraggio e protezione delle foreste dall'inquinamento atmosferico;***

***b) monitoraggio e protezione delle foreste dagli incendi;***

***c) monitoraggio della biodiversità, dei cambiamenti climatici, della cattura del carbonio e del suolo;***

***d) valutazione continua dell'efficienza delle attività di monitoraggio nella valutazione delle condizioni degli ecosistemi forestali e ulteriore sviluppo dell'attività di monitoraggio.***

***Il sistema fornisce dati attendibili e comparabili nonché informazioni sulle condizioni degli ecosistemi boschivi e gli influssi nocivi che colpiscono ecosistemi forestali comunitari, contribuendo inoltre alla valutazione delle misure comunitarie in atto per promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, ponendo l'accento in particolare sulle azioni adottate per ridurre gli impatti negativi sugli ecosistemi forestali.***

***(qui di seguito "il sistema") per sostenere le politiche forestali nazionali negli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle peculiarità ecologiche delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea e per:***

***a) continuare e sviluppare:***

***- il monitoraggio degli effetti dell'inquinamento atmosferico e di altri agenti e fattori che hanno un impatto sulle foreste, quali fattori biotici e abiotici e fattori di origine antropogenica;***

***- il monitoraggio e la protezione delle foreste dagli incendi nonché il monitoraggio delle cause e degli effetti degli stessi;***

***- misure di prevenzione contro gli incendi;***

***b) sviluppare, d'intesa con il comitato forestale permanente, il monitoraggio della biodiversità, dei cambiamenti climatici, della cattura del carbonio, del suolo, nonché le funzioni di protezione delle foreste;***

***c) valutazione continua dell'efficienza delle attività di monitoraggio nella valutazione delle condizioni delle foreste e ulteriore sviluppo dell'attività di monitoraggio sia a livello comunitario che transfrontaliero.***

***L'efficacia del sistema va valutata in modo continuativo. Il sistema stima le necessità di informazioni connesse ai suoli, alla cattura del carbonio, ai mutamenti climatici e alla biodiversità e procede quindi a valutare e stimare la fattibilità di inglobare meccanismi di monitoraggio che possano rispondere sostanzialmente alle esigenze in questi ambiti. Il sistema tiene presenti e si basa, qualora possibile, sui meccanismi di monitoraggio europei e globali esistenti o***

***in progetto. Inoltre, deve adattare i suoi risultati agli accordi internazionali pertinenti.***

#### *Motivazione*

*La scomparsa delle misure di prevenzione contro gli incendi, finanziate attraverso il precedente regolamento (CEE) n. 2158/92, interromperebbe la continuità delle azioni intraprese negli Stati membri che non sono coperte dal regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale.*

*D'altronde, l'esperienza dei regolamenti precedenti mostra la chiara relazione tra i danni alle foreste causati da fattori antropogenici (inquinamento) e alcuni fattori biotici (calamità, malattie), abiotici (stress climatico rilevante), già rilevati in precedenza.*

*Rispetto agli incendi, lo studio delle cause e degli effetti è ciò che realmente permette di combatterli.*

*L'emendamento evidenzia altresì la necessità di assicurare, in primo luogo, la continuità rispetto ai regolamenti precedenti, studiando primariamente l'eventuale misurazione di nuovi fattori.*

*Vi sono notevoli differenze tra le foreste nella Comunità e per pervenire ad un sistema comune efficace di monitoraggio va tenuto conto delle particolarità e delle esigenze di ciascuno Stato membro.*

*L'obiettivo della protezione degli ecosistemi forestali nella Comunità non può essere raggiunto in misura sufficiente da Stati membri che agiscono separatamente. L'ambito della proposta non rientra nelle competenze dell'UE. L'aggiunta apportata mediante l'emendamento è quindi necessaria. L'emendamento è compatibile con l'emendamento del relatore.*

*Manca l'informazione su cui basare qualsiasi decisione in merito all'inclusione di nuove attività che abbiano importanza per esempio in materia di biodiversità. Una valutazione continuativa andrebbe considerata come fondamentale.*

*L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento al monitoraggio della biodiversità non è giustificato senza una chiara valutazione delle necessità e senza che si tenga conto dei sistemi già applicati negli Stati membri. E' necessario armonizzare le azioni adeguate e con un buon rapporto costi-benefici con i sistemi già applicati, tenendo conto delle competenze comunitarie in materia di foreste e conformemente alla strategia forestale dell'Unione europea, nonché rispettando il principio di sussidiarietà. Le misure volte a favorire un utilizzo e una gestione sostenibili delle risorse forestali vengono adottate a livello nazionale.*

*Le modifiche al presente articolo corrispondono alle definizioni della FAO e rispecchiano meglio le realtà degli Stati membri.*

*Come precisa il relatore stesso, è preferibile parlare di "foreste", piuttosto che di "ecosistemi forestali".*

*È inoltre necessario sottolineare che al monitoraggio e alla prevenzione degli incendi deve essere attribuita la priorità.*

*Tenuto inoltre conto dell'importanza del comitato forestale permanente, sarebbe opportuno associarlo a determinate attività di sorveglianza.*

Emendamento 18  
Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

f) studiare la dinamica degli incendi forestali e il loro impatto ***sui relativi ecosistemi***;

f) studiare la dinamica degli incendi forestali, ***le loro cause*** e il loro impatto ***sulle foreste***;

*Motivazione*

*E' indispensabile conoscere le cause degli incendi per migliorare la politica di prevenzione.*

Emendamento 19  
Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)

g) elaborare indicatori ***e*** metodologie per la valutazione ***cumulativa*** dei rischi.

g) elaborare indicatori ***nonché*** metodologie per la valutazione dei rischi ***concernenti stress multipli subiti dalle foreste nel tempo e nello spazio.***

*Motivazione*

*Non tutti gli stress sono cumulativi quanto alla produzione di un rischio ma sono diversi nel tempo e nello spazio.*

Emendamento 20  
Articolo 3

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) ***“ecosistemi forestali”***, ovvero ***foreste***: terreni con copertura arborea (o densità equivalente) superiore al 10% e una superficie di oltre 0,5 ettari, ***con*** alberi ***che raggiungono*** alla maturità un'altezza minima in situ di 5 m, e ***“altre superfici boschive”*** con copertura arborea (o densità equivalente) comprendente dal 5

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) ***“foreste”***, ovvero terreni con copertura arborea (o densità equivalente) superiore al 10% e una superficie di oltre 0,5 ettari. ***Gli*** alberi ***dovrebbero raggiungere*** alla maturità un'altezza minima in situ di 5 m. ***Le foreste possono consistere in formazioni forestali chiuse, in cui una parte consistente del terreno è ricoperta***

*al 10% di alberi che raggiungono alla maturità un'altezza minima di 5 m in situ; oppure terreni con copertura di chioma (o densità equivalente) costituita per più del 10% da alberi che non raggiungono alla maturità un'altezza di 5 m in situ (ad esempio alberi nani o bosco degradato) o copertura arbustiva o cespugliosa;*

b) *"ecosistema": un complesso dinamico di comunità vegetali, animali e di microrganismi, con il rispettivo ambiente abiotico, che interagisce come unità funzionale;*

c) *"sviluppo del sistema": l'elaborazione e l'istituzione di nuove attività di monitoraggio;*

d) *"miglioramento del sistema": l'ottimizzazione delle attività di monitoraggio già attuate.*

**2. Le foreste di cui al paragrafo 1, lettera a) possono consistere in formazioni forestali chiuse, in cui una parte**

*da alberi di varia altezza e da vegetazione di sottobosco; oppure in formazioni forestali aperte con copertura vegetale continua dove la copertura delle chiome arboree supera il 10%. Sono classificati come foreste i giovani soprassuoli naturali e tutti i boschi artificiali creati a fini di silvicoltura che non hanno ancora raggiunto una densità di chioma del 10%, o con un'altezza arborea di 5 m, come lo sono le zone normalmente facenti parte di aree forestali temporaneamente denudate a seguito dell'intervento umano o di cause naturali, ma di cui si prevede il rimboschimento;*

b) *"altre superfici boschive" ossia terreni con copertura arborea (o densità equivalente) comprendente dal 5 al 10% di alberi che raggiungono alla maturità un'altezza minima di 5 m in situ; oppure terreni con copertura di chioma (o densità equivalente) costituita per più del 10% da alberi che non raggiungono alla maturità un'altezza di 5 m in situ (ad esempio alberi nani e bosco degradato) e copertura arbustiva o cespugliosa;*

c) *"sviluppo del sistema": l'elaborazione e l'istituzione di nuove attività di monitoraggio;*

d) *"incendio forestale" ossia "incendio che scoppia e si propaga in foreste e altre superfici boschive o che scoppia in altre superfici e si estende a foreste e altre superfici boschive";*

*d bis) "georiferiti" ossia un riferimento alla specifica area geografica in cui i dati o altre informazioni vengono raccolti. L'area a cui si fa riferimento può essere più vasta dell'area o del punto dai quali vengono raccolti dati/informazioni, per esempio al fine di assicurare l'anonimato relativamente alla fonte di informazioni/dati raccolti.*

*consistente del terreno è ricoperta da alberi di varia altezza e da vegetazione di sottobosco; oppure in formazioni forestali aperte con copertura vegetale continua dove la copertura delle chiome arboree supera il 10%. Sono classificati come foreste i giovani soprassuoli naturali e tutti i boschi artificiali creati a fini di silvicoltura che non hanno ancora raggiunto una densità di chioma del 10%, con un'altezza arborea di 5 m, come lo sono le zone normalmente facenti parte di aree forestali temporaneamente denudate a seguito dell'intervento umano o di cause naturali, ma di cui si prevede il rimboschimento.*

#### *Motivazione*

*La definizione più corretta è quella stabilita dalla FAO, dato che ingloba le definizioni esistenti in ogni Stato membro.*

*Le modifiche al presente articolo corrispondono alle definizioni della FAO e rispecchiano meglio le realtà degli Stati membri.*

#### Emendamento 21 Articolo 5, paragrafo 1

1. Sfruttando i risultati conseguiti dal regolamento (CEE) n. 2158/92, il sistema continua e sviluppa ulteriormente un sistema di informazione per raccogliere informazioni comparabili a livello comunitario sugli incendi forestali.

1. Sfruttando i risultati conseguiti dal regolamento (CEE) n. 2158/92, il sistema continua e sviluppa ulteriormente un sistema di informazione per raccogliere informazioni comparabili a livello comunitario sugli incendi forestali, ***in particolare sulle zone a rischio nell'Unione europea, nonché a livello transfrontaliero e principalmente nei paesi che confinano con i paesi membri dell'Unione europea. Inoltre, continua le misure di prevenzione introdotte nel suddetto regolamento.***

#### *Motivazione*

*Il nuovo sistema non deve escludere le misure di prevenzione introdotte nel precedente regolamento sulla protezione delle foreste contro gli incendi, dato che molte azioni mancherebbero di continuità non essendo coperte dal regolamento (CE) n. 1257/99 sul*

*sostegno allo sviluppo rurale.*

*Per adottare misure preventive è necessario raccogliere informazioni sulle zone geografiche che rischiano di essere colpite da incendi.*

*Molte volte gli incendi hanno origine al di fuori dell'Unione.*

Emendamento 22  
Articolo 5, paragrafo 3

3. Gli Stati membri possono, **su richiesta**, partecipare alle misure e alle attività di cui ai paragrafi 1 e 2.

3. Gli Stati membri possono partecipare alle misure e alle attività di cui ai paragrafi 1 e 2.

*Motivazione*

*Ai paragrafi 1 e 2 si stabilisce il diritto a partecipare senza dover prestare specifica richiesta.*

Emendamento 23  
Articolo 6

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, lettera c), la Commissione esegue studi, esperienze e dimostrazioni finalizzati all'ulteriore sviluppo del sistema e in particolare a:

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, lettera c), la Commissione **di concerto con gli Stati membri**, esegue studi, esperienze e dimostrazioni finalizzati all'ulteriore sviluppo del sistema **sia a livello comunitario che transfrontaliero** e in particolare a:

a) migliorare la conoscenza delle condizioni degli ecosistemi forestali nonché il rapporto tra le condizioni di questi ultimi e lo stress naturale e antropogenico;

a) migliorare la conoscenza delle condizioni degli ecosistemi forestali nonché il rapporto tra le condizioni di questi ultimi e lo stress naturale e antropogenico;

b) valutare l'impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi forestali, ivi compresa la biodiversità forestale;

b) valutare l'impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi forestali, ivi compresa la biodiversità forestale;

c) individuare gli elementi strutturali e funzionali fondamentali degli ecosistemi da usare come indicatori per valutare lo stato e le tendenze della biodiversità degli ecosistemi forestali;

c) individuare gli elementi strutturali e funzionali fondamentali degli ecosistemi da usare come indicatori per valutare lo stato e le tendenze della biodiversità degli ecosistemi forestali;

d) studiare le interazioni tra foreste e ambiente.

2. ***Sulla base dei risultati delle*** misure di cui al paragrafo 1, ***la Commissione può chiedere agli*** Stati membri ***di*** realizzare studi, esperienze, progetti dimostrativi o una fase ***di*** monitoraggio sperimentale.

3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 contribuiscono a definire le nuove attività di monitoraggio, da integrare nel sistema, ***previa approvazione di manuali adeguati.*** Nella messa a punto del sistema la Commissione tiene conto delle esigenze e dei vincoli scientifici e finanziari.

4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 17, paragrafo 2.

d) studiare le interazioni tra foreste e ambiente.

2. ***Simultaneamente alle*** misure di cui al paragrafo 1, ***gli*** Stati membri, ***su richiesta della Commissione europea o su loro iniziativa, possono*** realizzare studi, esperienze, progetti dimostrativi o ***sottoporre il*** monitoraggio a una fase sperimentale.

3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 contribuiscono a definire le nuove attività di monitoraggio, da integrare nel sistema. ***Spetta al comitato permanente forestale decidere l'applicazione di tali attività, sulla base di una proposta della Commissione europea, dopo aver sentito il parere del Comitato consultivo europeo "Foreste e sughero".*** Nella messa a punto del sistema la Commissione tiene conto delle esigenze e dei vincoli scientifici e finanziari.

4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 17, paragrafo 2.

***4 bis. Le nuove azioni di monitoraggio, nonché il loro calendario di elaborazione, sono compatibili con le altre iniziative e proposte della Commissione in via di elaborazione sul monitoraggio della biodiversità, dei cambiamenti climatici, della cattura del carbonio e del suolo.***

#### *Motivazione*

*Molte volte gli incendi hanno origine al di fuori dell'Unione.*

*Le azioni previste da tale articolo non rientrano pienamente nelle competenze comunitarie e, quali presentate dalla Commissione, sono poco realistiche nei confronti degli obiettivi stabiliti. È perciò opportuno che esse abbiano un carattere volontario e che siano compatibili con i sistemi nazionali e mondiali in via di elaborazione, nonché con le altre proposte della Commissione. La lettera d) viene soppressa poiché le misure a favore di un utilizzo e di una gestione sostenibili delle risorse forestali vengono adottate a livello nazionale.*

*La versione finale dev'essere adottata in modo congiunto tra la Commissione e gli Stati membri. Questi ultimi, tuttavia, devono avere l'ultima parola dato che mettono a disposizione il territorio per gli studi e le prove pilota.*

*Il comitato consultivo europeo "Foreste e sughero", creato dalla Commissione europea, rappresenta gli ambienti socioprofessionali interessati e mira a promuovere lo scambio di informazioni. Sarebbe perciò opportuno associarlo alla procedura.*

#### Emendamento 24

Articolo 7, paragrafo 1, alinea

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, **lettera d)**, e in aggiunta alle azioni di cui all'articolo 6, la Commissione conduce studi, esperienze e progetti dimostrativi al fine di:

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, **lettera c)**, e in aggiunta alle azioni di cui all'articolo 6, la Commissione, **in stretta collaborazione con gli Stati membri**, conduce studi, esperienze e progetti dimostrativi al fine di:

#### *Motivazione*

*L'emendamento si giustifica da sé.*

#### Emendamento 25

Articolo 7, paragrafo 1 bis) (nuovo)

***1 bis. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, lettera c) e delle azioni previste all'articolo 6, gli Stati membri possono integrare nei loro programmi nazionali studi, esperimenti e progetti dimostrativi negli ambiti di cui al paragrafo 1.***

#### *Motivazione*

*Tale emendamento segue la stessa linea degli emendamenti precedenti destinati a rafforzare la sussidiarietà.*

#### Emendamento 26

Articolo 8, paragrafo 2

2. I programmi nazionali sono presentati alla

2. I programmi nazionali sono presentati alla

Commissione entro **30 giorni** dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente prima del 1° novembre dell'anno che precede l'inizio di ciascun periodo triennale.

Commissione entro **60 giorni** dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente prima del 1° novembre dell'anno che precede l'inizio di ciascun periodo triennale.

*Motivazione*

*Una scadenza di 30 giorni dalla data di adozione del regolamento non è realistica. Le attività di cui all'articolo 6 sono nuove, e non è possibile sapere a priori se siano adeguate. Di conseguenza, la loro estensione non deve essere automatica; saranno gli Stati membri a prendere una decisione in funzione delle esperienze raccolte.*

Emendamento 27  
Articolo 8, paragrafo 3

3. Gli Stati membri adeguano i programmi nazionali **approvati dalla** Commissione, in particolare per **consentire l'estensione dell'**attività di monitoraggio di cui all'articolo 6.

3. Gli Stati membri adeguano i programmi nazionali **futuri per l'approvazione della** Commissione, in particolare per **valutare le eventuali** attività di monitoraggio di cui all'articolo 6 **alla luce delle esperienze accumulate e quando esse siano state stabilite.**

*Motivazione*

*Mette in chiaro che l'adeguamento avrà luogo soltanto in occasione del prossimo periodo di programmazione*

*Le nuove attività di monitoraggio possono essere inserite nei programmi nazionali unicamente in seguito al loro sviluppo. Pertanto, esse devono essere debitamente definite e dotate di strumenti.*

*Una scadenza di 30 giorni dalla data di adozione del regolamento non è realistica. Le attività di cui all'articolo 6 sono nuove, e non è possibile sapere a priori se siano adeguate. Di conseguenza, la loro estensione non deve essere automatica; saranno gli Stati membri a prendere una decisione in funzione delle esperienze raccolte.*

Emendamento 28  
Articolo 8, paragrafo 4

4. I programmi nazionali presentati alla Commissione sono accompagnati da una valutazione ex ante. Gli Stati membri

4. I programmi nazionali presentati alla Commissione sono accompagnati da una valutazione **esterna** ex ante. Gli Stati

eseguono inoltre valutazioni intermedie al termine del terzo anno del periodo indicato all'articolo 12 e valutazioni ex post al termine di tale periodo.

membri eseguono inoltre valutazioni intermedie al termine del terzo anno del periodo indicato all'articolo 12 e valutazioni ex post al termine di tale periodo.

*Motivazione*

*Un'autorità munita di competenze scientifiche in materia di foreste dovrebbe effettuare una valutazione ex ante che assicuri standard uniformi.*

Emendamento 29  
Articolo 8, paragrafo 6

6. Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 4 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 17, paragrafo 2.

6. Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 4 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 17, paragrafo 2 ***tenendo conto delle possibilità dei sistemi nazionali esistenti e della Valutazione delle risorse forestali (VRS) FAO cui ricorrono gli Stati membri per evitare eccessivi oneri amministrativi.***

*Motivazione*

*Il sistema di monitoraggio che potrebbe fornire dati attendibili sulla biodiversità forestale a livello UE e in altri settori cui si fa riferimento all'articolo 1, lettere da a) a c) necessiterebbe di così molteplici punti di osservazione che il costo di un tale sistema non risulterebbe ragionevole. Un approccio efficiente sotto il profilo dei costi sarebbe costituito dal rafforzamento dei sistemi nazionali esistenti e dalla loro armonizzazione. È stato questo l'approccio della valutazione delle risorse forestali FAO (VRS) dal 1947. Queste possibilità andrebbero sfruttate nell'attuazione.*

Emendamento 30  
Articolo 9

1. La Commissione coordina, monitora e sviluppa il sistema e riferisce in merito.

1. La Commissione ***in stretta collaborazione con gli Stati membri*** coordina, monitora e sviluppa il sistema e riferisce in merito, ***attraverso il comitato forestale permanente.***

2. La Commissione valuta i dati a livello comunitario ***assicurando la valutazione dei***

2. La Commissione, ***in stretta collaborazione con gli Stati membri***, valuta i dati a livello comunitario ***conformemente***

*dati e delle informazioni raccolte a livello comunitario.*

3. Nell'adempimento dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione **istituisce un organismo di coordinamento scientifico, eventualmente presso il Centro comune di ricerca che potrebbe essere sostenuto da centri tematici decentrati.**

*Nell'adempimento dei compiti di relazione di cui al paragrafo 1 la Commissione è assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente.*

4. La Commissione può consultare e incaricare istituti di ricerca ed esperti dell'elaborazione del sistema e della valutazione dei dati raccolti, nonché della pubblicazione dei risultati delle valutazioni dei dati.

*al disposto dell'articolo 15.*

3. Nell'adempimento dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione è **assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente.**

4. La Commissione, **con l'approvazione del comitato forestale permanente, tenendo conto dei vari tipi di ecosistemi forestali dell'Unione europea,** può consultare e incaricare **gli** istituti di ricerca e **gli** esperti, **selezionati in base ad una procedura di gara d'appalto,** dell'elaborazione del sistema e della valutazione dei dati raccolti, nonché della pubblicazione dei risultati delle valutazioni dei dati.

#### *Motivazione*

*In virtù del principio della sussidiarietà, la Commissione non deve adottare decisioni unilateralmente ma in collaborazione con gli Stati membri, e attraverso il comitato forestale permanente.*

*Poiché il CFP è responsabile dello sviluppo del regolamento, il comitato scientifico consultivo che si intende istituire assiste il comitato forestale permanente nella preparazione dei lavori, e non solo la Commissione. Tuttavia, è opportuno che il JRC cooperi con il comitato scientifico consultivo, e pertanto si istituisce la figura del coordinatore.*

*Si mantiene la libertà della Commissione di conferire incarichi ad esperti, ma non sempre provenienti dalle medesime regioni, affinché i risultati di talune regioni non vengano applicati ad altre.*

*Lo sviluppo di tutto questo sistema è affidato al comitato forestale permanente.*

*Tale sistema comunitario dovrebbe rientrare nelle competenze dell'Agenzia europea per l'ambiente. Non vi è pertanto alcun motivo di istituire un organismo di coordinamento, dal momento che le conoscenze, l'esperienza e l'organizzazione sono già messe a disposizione da detta agenzia.*

*Per garantire un elevato livello di oggettività nella scelta di esperti e istituti di ricerca è necessaria una procedura di gara d'appalto.*

Emendamento 31  
Articolo 9, paragrafo 4 bis (nuovo)

***4 bis. La Commissione adotta una decisione relativamente alle azioni di cui ai paragrafi 1-4, di concerto con gli Stati membri e con l'autorizzazione del comitato permanente forestale.***

*Motivazione*

*Menzionare gli Stati membri e il comitato permanente forestale in un paragrafo distinto, e non in ogni paragrafo, rende il testo più chiaro.*

Emendamento 32  
Articolo 9, paragrafi 4 ter e 4 quater (nuovi)

***4 ter. Per svolgere l'attività di informazione si cui all'articolo 1, la Commissione è assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente.***

***4 quater. È necessario istituire norme dettagliate per l'applicazione del paragrafo 3, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.***

*Motivazione*

*In virtù del principio della sussidiarietà, la Commissione non deve adottare decisioni unilateralmente ma in collaborazione con gli Stati membri, e attraverso il comitato forestale permanente.*

*Poiché il CFP è responsabile dello sviluppo del regolamento, il comitato scientifico consultivo che si intende istituire assiste il comitato forestale permanente nella preparazione dei lavori, e non solo la Commissione. Tuttavia, è opportuno che il JRC cooperi con il comitato scientifico consultivo, e pertanto si istituisce la figura del coordinatore.*

*Si mantiene la libertà della Commissione di conferire incarichi ad esperti, ma non sempre*

*provenienti dalle medesime regioni affinché i risultati di talune regioni non vengano applicati ad altre.*

*Lo sviluppo di tutto questo sistema è affidato al comitato forestale permanente.*

Emendamento 33  
Articolo 11, paragrafo 1

1. La Commissione **collabora** con altri organismi internazionali o paneuropei, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 1, al fine di adempiere agli obblighi comunitari di protezione e gestione sostenibile delle foreste.

1. La Commissione **e gli Stati membri collaborano** con altri organismi internazionali o paneuropei, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 1, al fine di adempiere agli obblighi comunitari di protezione e gestione sostenibile delle foreste.

*Motivazione*

*Emendamento in linea con gli emendamenti precedenti.*

Emendamento 34  
Articolo 12, paragrafo 3

3. La Commissione versa agli Stati membri il contributo comunitario alle spese ammissibili.

3. La Commissione versa agli Stati membri il contributo comunitario alle spese ammissibili. ***In sede di distribuzione delle risorse finanziarie viene prestata particolare attenzione alla continuità dei programmi di cui ai paragrafi 2, lettere a) e b).***

*Motivazione*

*La relatrice accoglie favorevolmente l'introduzione di nuove azioni per completare così la piattaforma esistente attualmente, ma auspica che tali nuove azioni non comportino in alcun momento una riduzione di quelle intraprese finora.*

Emendamento 35  
Articolo 13

1. ***Le risorse finanziarie*** per l'attuazione del sistema nel periodo 2003-2006,

1. ***Il quadro finanziario*** per l'attuazione del sistema nel periodo 2003-2006,

*ammontano a 52 milioni di €.*  
Successivamente, per il periodo 2007-2008, *oltre all'importo annuo di 13 milioni di €, saranno rese disponibili le risorse finanziarie necessarie*, previa autorizzazione dell'autorità di bilancio.

2. Le risorse finanziarie fissate al paragrafo 1 sono incrementate in caso di adesione *all'Unione* di nuovi Stati *membri*.

3. Gli importi annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

*ammonta a 67 milioni di €, a condizione che l'autorità finanziaria approvi i mezzi di finanziamento appropriati nel quadro della procedura annuale e delle prospettive finanziarie.* Successivamente, per il periodo 2007-2008, *l'importo sarà modificato*, previa autorizzazione dell'autorità di bilancio *per coprire i costi di nuove azioni non ancora eseguite*.

2. Le risorse finanziarie fissate al paragrafo 1 sono incrementate *proporzionalmente* in caso di adesione di nuovi Stati *al programma, e un corrispondente adattamento del massimale finanziario, senza ridurre le risorse attribuite agli attuali Stati membri*.

3. Gli importi annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio *nel quadro della procedura annuale di bilancio ed* entro i limiti delle prospettive finanziarie.

#### *Motivazione*

*Le prospettive finanziarie in vigore sono valide fino al 2006. Il futuro finanziamento dei programmi comunitari, dal 2007 in poi, dovrebbe essere deciso una volta che siano state fissate le nuove risorse finanziarie globali. Di conseguenza, gli importi finanziari oltre il 2006 dovranno essere confermati mediante un accordo su delle nuove prospettive finanziarie e/o mediante decisioni di bilancio annue.*

*E' necessario garantire un trattamento equo ai nuovi Stati membri, per cui non si può ostacolare il cofinanziamento delle loro reti.*

*Le reti hanno un costo fisso che non può essere modificato, proporzionale al numero dei punti di osservazione. L'entrata di nuovi Stati implica un aumento dei punti di osservazione (proporzionale alla superficie forestale apportata). I costi di tali nuovi punti non possono essere detratti dai costi fissi di quelli precedenti.*

*Si spiega da sé.*

#### Emendamento 36

##### Articolo 15, paragrafo 1, comma 2

I dati sono georiferiti e trasmessi alla Commissione mediante mezzi di comunicazione informatici e/o tecnologia elettronica. La Commissione stabilisce il

I dati sono georiferiti e trasmessi alla Commissione mediante mezzi di comunicazione informatici e/o tecnologia elettronica. La Commissione, *in stretta*

formato e le modalità precise di trasmissione.

**collaborazione con gli Stati membri,** stabilisce il formato e le modalità precise di trasmissione.

*Motivazione*

*L'emendamento si giustifica da sé.*

Emendamento 37  
Articolo 15, paragrafo 2

2. Gli Stati membri divulgano attivamente i dati raccolti ***in base a formati e standard comuni e*** tramite banche dati elettroniche georiferite ***facilmente accessibili al pubblico.***

2. Gli Stati membri divulgano attivamente i dati raccolti tramite banche dati elettroniche georiferite ***che saranno amministrate conformemente ai principi della Convenzione di Århus e alle disposizioni comunitarie in materia di accesso all'informazione ambientale.***

*Motivazione*

*E' imperativo conformarsi alla legislazione in vigore, che esiste a tal fine.*

Emendamento 38  
Articolo 15, paragrafo 3

3. Il diritto della Commissione di usare e diffondere i dati raccolti non è limitato per promuovere la valutazione dei dati e ottenere il massimo valore aggiunto dall'uso di essi, conformemente alla Convenzione di Århus.

3. Il diritto della Commissione di usare e diffondere i dati raccolti non è limitato per promuovere la valutazione dei dati e ottenere il massimo valore aggiunto dall'uso di essi, conformemente alla Convenzione di Århus ***e alle disposizioni comunitarie in materia di accesso all'informazione ambientale.***

*Motivazione*

*Esattamente uguale alla motivazione relativa all'articolo 15, paragrafo 2.*

Emendamento 39  
Articolo 16, paragrafo 3, comma 1

3. Ciascuno Stato membro redige una relazione sulla situazione nazionale relativa agli aspetti trattati nelle attività di monitoraggio di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

3. Ciascuno Stato membro redige una relazione sulla situazione nazionale relativa agli aspetti trattati nelle attività di monitoraggio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, **quando siano stabilite**.

*Motivazione*

*Le nuove attività di monitoraggio potranno unicamente essere inserite nei programmi nazionali successivamente al loro sviluppo. Pertanto, esse devono essere debitamente definite e dotate di strumenti.*

Emendamento 40  
Articolo 17, paragrafo 2

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli **articoli 4 e 7** della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8.

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli **articoli 5 e 7** della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8.

*Motivazione*

*Il Comitato forestale permanente deve trasformarsi in un comitato di regolamentazione onde rafforzare la sussidiarietà.*

Emendamento 41  
Articolo 17, paragrafo 3

**3. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.**

**soppresso**

*Motivazione*

-

Emendamento 42  
Articolo 18

Sei mesi dopo la data fissata per la trasmissione delle relazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1 e tenuto conto di tutte le relazioni trasmesse a norma dell'articolo 16, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema unitamente a un riesame del sistema stesso (riesame intermedio).

Sei mesi dopo la data fissata per la trasmissione delle relazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1 e tenuto conto di tutte le relazioni trasmesse a norma dell'articolo 16, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema unitamente a **una proposta di** riesame del sistema stesso (riesame intermedio). **Tale riesame si incentra su:**

- ***l'esperienza fatta con i nuovi moduli in relazione alla biodiversità, agli effetti sul cambiamento climatico e ai suoli.***

*Motivazione*

*Preparando la revisione intermedia del regolamento la Commissione dovrebbe incentrare l'attenzione sulle esperienze realizzate con i nuovi moduli e sulle esperienze del finanziamento della prevenzione degli incendi boschivi attraverso altre misure strategiche.*

Emendamento 43  
Articolo 20, lettera b) bis (nuova)

***b bis) volontaria e a proprie spese degli altri paesi europei.***

*Motivazione*

*L'emendamento si spiega da sé.*

## MOTIVAZIONE

La Commissione europea ha proposto un nuovo sistema comunitario di monitoraggio delle interazioni forestali e ambientali attraverso il raggruppamento e la semplificazione in un unico testo dei due regolamenti destinati sinora alla protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico e gli incendi (regolamento (CEE) n. 3528/86 e regolamento (CEE) n. 2158/92). La proposta include altresì il monitoraggio di nuove azioni relative alla biodiversità, al cambiamento climatico e alla cattura del carbonio al fine di includere tutti gli ambiti in relazione con l'ambiente e le foreste, rispondendo così alle priorità fissate nel VI Programma di azioni in materia di ambiente e di strategia di sviluppo sostenibile.

La relatrice si rallegra per la proposta della Commissione europea, dato che dà continuità al monitoraggio attuato in passato, monitoraggio necessario per migliorare le misure di lotta contro tutti i fattori che contribuiscono al degrado delle foreste nell'Unione europea. La relatrice accoglie favorevolmente l'introduzione di nuove azioni per completare così la piattaforma esistente attualmente, benché auspichi che tali nuove azioni non comportino in alcun momento una riduzione di quelle intraprese sinora.

Tale relazione propone soluzioni ai grandi inconvenienti posti dal progetto della Commissione, tra i quali figura, in primo piano, l'assenza di sussidiarietà, in opposizione alla stessa strategia forestale europea. Nella proposta in discussione, il ruolo degli Stati membri resta subordinato alla Commissione, benché il successo di precedenti azioni sia dovuto all'esistenza di uno stretto contatto tra gli Stati membri e le istituzioni europee. In tale contesto è necessario rafforzare le competenze del Comitato forestale permanente dell'Unione europea, che dovrebbe diventare un comitato di regolamentazione, invece di continuare ad essere un comitato di gestione.

D'altronde, la definizione di foresta non considera le diverse accezioni nazionali, per cui sarebbe più appropriato seguire la definizione della FAO, dato che permette di trovare soluzioni su misura per tutti i paesi membri.

La relatrice difende inoltre il mantenimento del fondo annuale previsto nei regolamenti precedenti per il finanziamento del nuovo sistema proposto dalla Commissione. Essa chiede altresì garanzie finanziarie che permettano di coprire il costo delle nuove azioni e la spesa supplementare risultante dall'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea.

La proposta della Commissione esclude le misure di prevenzione contro gli incendi introdotte con il regolamento (CEE) n. 2158/92, per cui resterebbero senza continuità azioni che non sono coperte dal regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale adottato nel quadro dell'Agenda 2000. I fondi proposti per il nuovo regolamento "Forest Focus" comporterebbero nella pratica un aumento delle risorse destinate al monitoraggio dell'interazione delle foreste e dell'ambiente, grazie all'esclusione delle misure di prevenzione contro gli incendi. Tuttavia, il rovescio della medaglia sarebbe una riduzione reale dei fondi totali destinati dall'Unione europea a dette misure di prevenzione. Secondo la relatrice, le azioni di monitoraggio perdono, in gran parte, la loro ragion d'essere se vengono ridotte le azioni attuate sul terreno.

Infine, la relatrice è a favore di un impulso al Sistema europeo d'informazione e di

comunicazione forestale (EFICS), la cui scarsa operatività è dovuta principalmente alla mancanza di risorse. L'EFICS deve svolgere un ruolo primordiale nel cambiamento delle mentalità e della coscientizzazione del cittadino riguardo alla protezione di un bene naturale così prezioso come le foreste europee, il che permetterebbe al contempo di ridurre le cause che danno luogo a determinati fenomeni, come quello degli incendi.

## ALLEGATO

### Scheda finanziaria della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, allegata alla relazione sul monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus)

**Area di politica: Ambiente**

**Attività: Risorse naturali e biodiversità – Foreste**

**Titolo dell'azione: Monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali – FOREST FOCUS**

#### 1. LINEA(E) DI BILANCIO + RUBRICA(E)

B4-303: Protezione delle foreste

#### 2. DATI GLOBALI

2.1. **Dotazione totale per l'azione (Parte B): 90 milioni di € per gli impegni**

2.2. **Periodo di applicazione:**

(2003 - 2008)

2.3. **Stima globale pluriennale delle spese:**

(a) Calendario delle dotazioni di impegno / delle dotazioni di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

milioni di € (fino al terzo decimale)

	Anno [n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5 e anni. segg.]	Totale
Impegni	9.90	10.80	10.40	10.70	10.61	10.59	63.0
Pagamenti	8.00	8.50	9.50	10.50	11.50	15.00	63.0

(b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese di supporto (cfr. punto 6.1.2)

CE/CP	3.10	2.20	2.60	2.30	2.39	2.41	15.00
-------	------	------	------	------	------	------	-------

Sottototale a+b							
Impegni	13.00	18.00	18.00	18.00			67.00
Pagamenti	10	11	11	12	12	11	67.00

(c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e altre spese amministrative  
(cfr. punti 7.2 e 7.3)

Impegni	0.677	0.677	0.677	0.677			2.708
---------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------

TOTALE a+b+c							82.063
Impegni	13.677	18.677	18.677	18.677			69.708
Pagamenti	10.677	11.677	11.667	12.677	12	11	69.708

9 dicembre 2002

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI**

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (COM(2002) 404 – C5-0351/2002 – 2002/0164(COD))

Relatore per parere: Kyösti Tapio Virrankoski

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 12 settembre 2002 la commissione per i bilanci ha nominato relatore per parere Kyösti Tapio Virrankoski.

Nella riunione del 9 dicembre 2002 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Terence Wynn (presidente), Anne Elisabet Jensen (vicepresidente), Kyösti Tapio Virrankoski (relatore per parere), Ioannis Averoff, Joan Colom i Naval, Den Dover, Bárbara Dührkop Dührkop, James E.M. Elles, Göran Färm, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Anne-Karin Glase (in sostituzione di Edward H.C. McMillan-Scott), Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Wilfried Kuckelkorn, Jan Mulder, Joaquim Píscarreta, Ralf Walter e Brigitte Wenzel-Perillo.

## BREVE GIUSTIFICAZIONE

La Commissione ha presentato una proposta relativa a un regolamento pluriennale concernente il monitoraggio dell'impatto dell'inquinamento atmosferico e degli incendi sugli ecosistemi forestali. La durata proposta è di 6 anni (dal 2003 al 2008).

Va rilevato che la proposta di regolamento fonde due regolamenti precedentemente distinti, vale a dire il regolamento del Consiglio n. 3528/1986 sulla protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico e il regolamento del Consiglio n. 2158/1992 su un quadro di azione contro gli incendi delle foreste.

Finora queste due azioni erano attuate a titolo della sezione agricoltura del bilancio (Titolo B2-5 Altre azioni agricole). In seguito a un accordo interno intervenuto in seno alla Commissione e a una sentenza della Corte di giustizia) che stabilisce che la base giuridica a mente del trattato dovrebbe essere l'articolo 175 (ambiente), la responsabilità della gestione di tali programmi è stata trasferita alla DG Ambiente, e di conseguenza in occasione della presentazione del progetto preliminare di bilancio per il 2003 è stata proposta una nuova linea di bilancio (B4-303 Protezione delle foreste).

Benché la nomenclatura sia modificata non vi sono modifiche nella rubrica delle prospettive finanziarie che riguarda tale azione, dato che sia "Altre azioni agricole" che Ambiente figurano alla rubrica 3.

Il quadro finanziario proposto è di 52 milioni di € per il periodo 2003-2006.

Successivamente (2007-2008), si propone che "l'importo annuale di 13 milioni di € potrà essere aumentato, a condizione che tale aumento sia approvato dall'autorità di bilancio". Il relatore ritiene che tale testo debba essere modificato in modo da mettere in relazione anche gli importi finanziari dopo il 2006 e la valutazione e il riesame intermedio del programma (da presentare nel 2005).

La programmazione indicativa degli importi proposta dalla Commissione è la seguente:

milioni di € (linea B4-303 Protezione delle foreste, compresa la "linea BA" (spese per la gestione amministrativa))

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Totale
Impegni	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	78.00
Pagamenti	11.10	10.70	12.10	12.80	13.89	17.41	78.00

Il relatore rileva che le cifre proposte sono inferiori alla dotazione finanziaria prevista per il 2002. Tuttavia, ciò si spiega col fatto che le due attuali azioni verranno finanziate da linee diverse: un sistema d'informazione sugli incendi boschivi a titolo della B4-308, mentre la protezione civile e talune misure di prevenzione degli incendi boschivi continueranno a fare capo alla DG Agricoltura e al titolo Sviluppo rurale (linea B1-4071).

Il relatore rileva inoltre che la decisione legislativa relativa alla durata del regolamento supera di due anni la durata prevista nelle prospettive finanziarie.

Il Parlamento ha dato spazio ai livelli di finanziamento proposti dalla Commissione nel bilancio 2003 (fatta salva l'adozione finale in seconda lettura), ma il margine della rubrica 3 è praticamente non esistente, e di conseguenza qualsiasi aumento che venga eventualmente proposto nel corso della procedura legislativa porterebbe a riduzioni negli altri programmi.

Il relatore vorrebbe mettere in evidenza il fatto che, stando alla dichiarazione comune del 20 luglio 2000, nuovi programmi non dovrebbero compromettere il finanziamento di azioni esistenti, né limitare i poteri dell'autorità di bilancio nel quadro della procedura annuale, comprese le priorità del PE riflesse in progetti pilota e in azioni preparatorie.

La proposta contiene la disposizione che la Commissione istituisca un *organismo di coordinamento scientifico*, incaricato di organizzare la raccolta e la valutazione dei dati. Oltre a ciò, la Commissione verrà assistita in alcuni compiti dalla *Agenzia europea per l'ambiente* di Copenaghen. Si dovrebbe chiarire con quali modalità, e in particolare si dovrebbero evitare doppioni di mansioni/strutture.

In conclusione, il relatore ritiene che:

- la proposta della Commissione, nella sua forma attuale, sia compatibile con il massimale finanziario della rubrica 3 senza restrizioni per altre politiche
- qualsiasi aumento proposto nella procedura legislativa potrebbe portare a una riduzione di altre politiche
- gli importi finanziari oltre il 2006 dovranno essere confermati o mediante decisioni di bilancio annue o mediante un accordo su nuove prospettive finanziarie (senza tuttavia influenzare la decisione legislativa relativa al presente regolamento)
- gli importi finanziari oltre il 2006 dovranno essere collegati ai risultati del programma e alla sua valutazione intermedia.

## EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### EMENDAMENTO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

[Il Parlamento europeo]

***ritiene che la scheda finanziaria della proposta della Commissione sia compatibile con il massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie senza restrizioni per altre politiche***

#### Motivazione

*La scheda finanziaria del presente programma comprende una spesa al di sotto del massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie. Secondo la dichiarazione comune del 20 luglio 2000, l'autorità di bilancio è autorizzata a valutare la compatibilità delle nuove proposte con i massimali di spesa in vigore. La commissione per i bilanci, conformemente all'articolo 63 bis del regolamento, chiede di essere informata qualora la commissione competente nel merito modifichi la dotazione finanziaria dell'atto.*

Testo della Commissione <sup>1</sup>

Emendamenti del Parlamento

### Emendamento 2 Considerando 15 bis (nuovo)

***(15 bis) Il finanziamento al di là del 2006 sarà soggetto all'approvazione dell'autorità di bilancio e terrà conto del riesame intermedio del programma.***

#### Motivazione

*Le prospettive finanziarie in vigore sono valide fino al 2006. Il futuro finanziamento dei programmi comunitari, dal 2007 in poi, dovrebbe essere deciso una volta che siano state fissate le nuove risorse finanziarie globali. Di conseguenza, gli importi finanziari oltre il 2006 dovranno essere confermati mediante un accordo su delle nuove prospettive finanziarie e/o mediante decisioni di bilancio annue.*

---

<sup>1</sup> GU C ....

Emendamento 3  
Considerando 17

(17) Il contributo finanziario alle spese ammissibili per le attività previste deve sostenere una raccolta dati armonizzata e promuovere l'ulteriore sviluppo del sistema. Durante la fase iniziale saranno assegnate risorse finanziarie principalmente alla prosecuzione delle attività di monitoraggio istituite dai regolamenti (CEE) n. 3528/86 e n. 2158/92. In futuro il sistema deve prevedere un contributo finanziario **supplementare** per le nuove attività di monitoraggio.

(17) Il contributo finanziario alle spese ammissibili per le attività previste deve sostenere una raccolta dati armonizzata e promuovere l'ulteriore sviluppo del sistema. Durante la fase iniziale saranno assegnate risorse finanziarie principalmente alla prosecuzione delle attività di monitoraggio istituite dai regolamenti (CEE) n. 3528/86 e n. 2158/92. In futuro il sistema deve prevedere un contributo finanziario per le nuove attività di monitoraggio.

*Motivazione*

*Il termine 'supplementare' non è appropriato dato che i contributi finanziari alle nuove attività di monitoraggio dovranno rientrare nello stesso quadro finanziario.*

Emendamento 4  
Articolo 9, paragrafo 3

3. Nell'adempimento dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione istituisce un organismo di coordinamento scientifico, eventualmente presso il Centro comune di ricerca che potrebbe essere sostenuto da centri tematici decentrati.  
Nell'adempimento dei compiti di relazione di cui al paragrafo 1 la Commissione è assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente.

3. Nell'adempimento dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione istituisce un organismo di coordinamento scientifico, eventualmente presso il Centro comune di ricerca che potrebbe essere sostenuto da centri tematici decentrati.  
Nell'adempimento dei compiti di relazione di cui al paragrafo 1 la Commissione è assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente **per quanto riguarda i compiti contemplati dal programma pluriennale di lavoro dell'Agenzia.**

*Motivazione*

*I compiti delle agenzie dovrebbero essere contemplati dal programma di lavoro stabilito.*

Emendamento 5  
Articolo 13

1. **Le risorse finanziarie** per l'attuazione del sistema nel periodo 2003-2006, **ammontano** a 52 milioni di €. Successivamente, per il periodo 2007-2008, **oltre all'importo annuo di 13 milioni di €, saranno rese disponibili le risorse finanziarie necessarie**, previa autorizzazione dell'autorità di bilancio.
2. Le risorse finanziarie fissate al paragrafo 1 sono incrementate in caso di adesione all'Unione di nuovi Stati membri.
3. Gli importi annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

1. **Il quadro finanziario** per l'attuazione del sistema nel periodo 2003-2006, **ammonta** a 52 milioni di €. Successivamente, per il periodo 2007-2008, **l'importo può essere modificato**, previa autorizzazione dell'autorità di bilancio **e tenendo conto del riesame intermedio del programma**.
2. Le risorse finanziarie fissate al paragrafo 1 sono incrementate in caso di adesione all'Unione di nuovi Stati membri **e di un corrispondente adeguamento del massimale finanziario**.
3. Gli importi annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio **nel quadro della procedura annuale di bilancio ed** entro i limiti delle prospettive finanziarie.

*Motivazione*

*Le prospettive finanziarie in vigore sono valide fino al 2006. Il futuro finanziamento dei programmi comunitari, dal 2007 in poi, dovrebbe essere deciso una volta che siano state fissate le nuove risorse finanziarie globali. Di conseguenza, gli importi finanziari oltre il 2006 dovranno essere confermati mediante un accordo su delle nuove prospettive finanziarie e/o mediante decisioni di bilancio annue.*

Emendamento 6  
Articolo 17

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE.
2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8.
3. **Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.**

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE.
2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8.

*Motivazione*

*Per ridurre le procedure amministrative e facilitare l'attuazione effettiva il relatore ritiene che sia opportuno applicare l'approccio tradizionale della commissione per i bilanci sulla comitatologia. Si raccomanda pertanto il ricorso alla procedura consultiva. Il paragrafo 3 è*

*soppresso poiché non riguarda tale procedura.*

4 dicembre 2002

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE**

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (COM(2002) 0404 – C5-0351/2002 – 2002/0164(COD))

Relatore per parere: Mikko Pesälä

### **PROCEDURA**

Nella riunione dell'11 settembre 2002 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha nominato relatore per parere Mikko Pesälä.

Nelle riunioni del 2 ottobre, 4 novembre e 3 dicembre 2002 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Joseph Daul (presidente), Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (vicepresidente), Albert Jan Maat (vicepresidente), María Rodríguez Ramos (vicepresidente), Mikko Pesälä (relatore per parere), Gordon J. Adam, Danielle Auroi, Sergio Berlato, Niels Busk, Arlindo Cunha, Christel Fiebiger, Ilda Figueiredo (in sostituzione di Dimitrios Koulourianos), Georges Garot, Lutz Goepel, Willi Görlach, Liam Hyland, Elisabeth Jeggle, Salvador Jové Peres, Hedwig Keppelhoff-Wiechert, Heinz Kindermann, Wolfgang Kreissl-Dörfler (in sostituzione di Vincenzo Lavarra), Véronique Mathieu, Xaver Mayer, Encarnación Redondo Jiménez, Agnes Schierhuber e Dominique F.C. Souchet.

## BREVE GIUSTIFICAZIONE

Nella prospettiva di proteggere le foreste della Comunità, la proposta di regolamento della Commissione ha come obiettivo l'attuazione di una nuova azione comunitaria di monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali. Tale azione poggia sui risultati ottenuti nel contesto di due precedenti regolamenti concernenti l'impatto dell'inquinamento atmosferico e degli incendi sugli ecosistemi forestali.

La Commissione propone di ampliare il campo di applicazione del regolamento al fine di valutare le condizioni degli ecosistemi forestali in un contesto più vasto. L'adozione di nuove azioni di monitoraggio della biodiversità delle foreste, dei suoli, del cambiamento climatico e della cattura del carbonio viene presentata come un'innovazione, mentre come unica base giuridica del regolamento viene proposto l'articolo 175 del trattato CE.

Il vostro relatore dà volentieri il proprio sostegno alla continuazione e allo sviluppo delle azioni previste dai due regolamenti succitati e volte a tutelare le foreste dall'inquinamento atmosferico e dagli incendi. Per quanto riguarda il monitoraggio degli incendi sarebbe opportuno tener conto, oltre che degli aspetti ambientali, dei danni economici provocati, del costo delle operazioni di estinzione e di salvataggio, nonché degli aspetti inerenti alla sicurezza. Per quanto invece riguarda l'estensione del campo di applicazione del regolamento, il vostro relatore formula delle riserve. Non è opportuno mettere a punto un nuovo sistema comunitario, estremamente caro e ridondante, i cui obiettivi, per quanto riguarda il monitoraggio della biodiversità delle foreste, non sono realistici.

E' il caso di ricordare che l'Unione europea manca di una politica forestale comune. Il punto di partenza della risoluzione sulla strategia forestale adottata nel 1998 dal Consiglio è il principio di sussidiarietà: l'utilizzo e la gestione sostenibili delle risorse forestali sono perciò garantiti dalle politiche e dai programmi forestali nazionali. Il Sesto programma d'azione in materia di ambiente implica altresì che le misure e le strategie riguardanti le foreste siano applicate e sviluppate tenendo conto della strategia forestale dell'Unione europea e del principio di sussidiarietà.

Nuove, eventuali azioni dovrebbero pertanto poggiare su valutazioni effettuate dagli Stati membri dei propri bisogni ed essere inoltre in sintonia con i sistemi internazionali di monitoraggio forestale già applicati. Nel monitoraggio della biodiversità è d'altronde opportuno tener conto del fatto che le strutture degli ecosistemi e delle specie variano a seconda dei paesi e delle regioni.

In seno a numerose istanze internazionali e paneuropee l'Unione europea e i suoi Stati membri si sono impegnati a favorire un utilizzo e una gestione sostenibili delle risorse forestali. La silvicoltura deve essere ecologicamente, economicamente e socialmente sostenibile ed è necessario tenerne conto nell'elaborazione del programma d'azione. La proposta della Commissione si concentra unicamente sull'aspetto della sostenibilità ecologica. Il vostro relatore reputa che un monitoraggio di tale tipo non costituisca il punto di partenza per nuove decisioni di carattere politico, tanto più che l'Unione europea non dispone di competenze dirette in materia di foreste.

Benché limitata all'aspetto ecologico, la raccolta dei dati richiederebbe una quantità di punti di

osservazione così vasta da comportare costi troppo elevati per il sistema di monitoraggio. Il modo meno costoso e più sicuro di raccogliere dati sulla biodiversità è quello di sviluppare i sistemi di raccolta già applicati a livello nazionale. In tal modo funziona il programma di valutazione delle risorse forestali (*Forest Resource Assessment*) che, sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), viene applicato dal 1947.

Gli Stati membri sono già responsabili della raccolta dei dati sulla biodiversità nel quadro di varie convenzioni e inventari nazionali e internazionali, nonché dei programmi nazionali. Tali sono, fra l'altro, gli inventari forestali nazionali, il processo paneuropeo e la Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità. Per quanto attiene ai gas a effetto serra e all'assorbimento del carbonio, il sistema di monitoraggio non può sostituire i vari rapporti ufficiali richiesti agli Stati membri dalla legislazione comunitaria o da altri impegni, né tanto meno può sovrapporsi ad essi.

A giudizio del vostro relatore sarebbe opportuno aumentare il ruolo del comitato permanente forestale nel contesto dell'applicazione e dello sviluppo del sistema di monitoraggio.

La proposta di regolamento non limita il diritto della Commissione di utilizzare e diffondere i dati raccolti; essa dovrebbe tuttavia indicare con maggiore chiarezza che i dati possono essere pubblicati e messi a disposizione del pubblico, salvo che la normativa sulla divulgazione e la tutela dei dati non disponga diversamente.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione <sup>1</sup>

Emendamenti del Parlamento

### Emendamento 1 Considerando 1

(1) Le foreste hanno una funzione sociale importante e molteplice: oltre a svolgere un ruolo significativo nello sviluppo delle aree rurali, esse rivestono un elevato valore nella conservazione della natura, svolgono un ruolo rilevante nella difesa dell'ambiente e sono inoltre elementi essenziali del ciclo del carbonio e importanti pozzi di assorbimento del carbonio; esse rappresentano altresì un

(1) Le foreste hanno una funzione sociale importante e molteplice: oltre a svolgere un ruolo significativo nello sviluppo delle aree rurali, ***le cui condizioni di esistenza possono essere ampiamente tributarie della presenza e del buono stato delle foreste circostanti***, esse rivestono un elevato valore nella conservazione della natura, svolgono un ruolo rilevante nella difesa dell'ambiente e

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

fattore critico nel controllo del ciclo idrologico.

sono inoltre elementi essenziali del ciclo del carbonio e importanti pozzi di assorbimento del carbonio; esse rappresentano altresì un fattore critico nel controllo del ciclo idrologico.

*Motivazione*

*Vi sono delle economie rurali locali che si basano esclusivamente sullo sfruttamento diversificato ed equilibrato delle aree forestali situate nelle vicinanze.*

Emendamento 2

Considerando 2 bis (nuovo)

***(2 bis) Per ridurre il numero e l'entità degli incendi e delle superfici colpite il contributo comunitario deve essere imperniato sulla necessità di combattere contro le cause degli incendi e sulla previsione di misure preventive di lotta contro gli incendi nonché di misure di sorveglianza delle foreste.***

*Motivazione*

*L'emendamento mira a chiarire l'entità del problema della distruzione ambientale provocata dagli incendi.*

Emendamento 3

Considerando 2 ter (nuovo)

***(2 ter) La protezione delle foreste contro gli incendi costituisce un tema particolarmente importante e urgente per la Comunità, la quale deve coordinare gli sforzi dei suoi Stati membri e accrescere il proprio contributo agli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare tale protezione.***

*Motivazione*

*L'emendamento mira a chiarire l'entità del problema della distruzione ambientale provocata dagli incendi.*

Emendamento 4  
Considerando 9 bis (nuovo)

***(9 bis) Gli ecosistemi forestali delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea sono caratterizzati da una grande ricchezza e diversità biologica, il che rende opportuna l'adozione di misure specifiche in materia di ambiente.***

*Motivazione*

*Date le caratteristiche peculiari degli ecosistemi forestali delle regioni periferiche dell'Unione, che fanno parte di regioni biogeografiche riconosciute dall'UINC (Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse), sono necessarie misure specifiche intese a porre in essere sistemi comunitari in materia forestale, secondo la filosofia che ispira l'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni comunitarie nell'ambito della PAC.*

Emendamento 5  
Articolo 1

È istituito un sistema comunitario per il monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e completo, delle condizioni ***degli ecosistemi forestali*** (qui di seguito "il sistema") ***per incentivare l'attuazione di attività di monitoraggio, segnatamente nei settori seguenti:***

a) monitoraggio ***e protezione delle foreste dall'inquinamento atmosferico;***

b) monitoraggio ***e protezione delle foreste dagli incendi;***

c) monitoraggio della biodiversità, dei cambiamenti climatici, della cattura del carbonio e del suolo;

***I.*** È istituito un sistema comunitario per il monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e completo, delle condizioni ***delle foreste*** (qui di seguito "il sistema"), ***fatto salvo il rispetto delle peculiarità ecologiche delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea:***

a) monitoraggio ***degli effetti dell'inquinamento atmosferico e di altri agenti e fattori che hanno un impatto sulle foreste, quali fattori biotici e abiotici e fattori di origine antropogenica;***

b) monitoraggio ***degli incendi delle foreste e delle loro cause, con misure e azioni preventive;***

c) monitoraggio della biodiversità, dei cambiamenti climatici, della cattura del carbonio e del suolo; ***a tal riguardo viene valutata la necessità di aumentare il monitoraggio in ogni Stato membro, di effettuare un'analisi costi-benefici di azioni***

d) valutazione continua dell'efficienza delle attività di monitoraggio nella valutazione delle condizioni **degli ecosistemi forestali** e ulteriore sviluppo dell'attività di monitoraggio.

Il sistema fornisce dati attendibili e comparabili nonché informazioni sulle condizioni degli ecosistemi boschivi e gli influssi nocivi che colpiscono ecosistemi forestali comunitari, contribuendo inoltre **alla valutazione delle misure comunitarie in atto per promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, ponendo l'accento in particolare sulle azioni adottate per ridurre gli impatti negativi sugli ecosistemi forestali.**

**eventuali, nonché di adeguare i metodi utilizzati e la loro complementarità ad altri sistemi di monitoraggio esistenti o in via di elaborazione;**

d) valutazione continua dell'efficienza delle attività di monitoraggio nella valutazione delle condizioni **delle foreste** e ulteriore sviluppo dell'attività di monitoraggio **sia a livello comunitario che transfrontaliero.**

Il sistema fornisce dati attendibili e comparabili nonché informazioni sulle condizioni degli ecosistemi boschivi e gli influssi nocivi che colpiscono ecosistemi forestali comunitari, contribuendo inoltre **all'applicazione e all'ulteriore sviluppo di strategie e di misure concernenti le foreste, in sintonia con la strategia forestale dell'Unione europea e applicando il principio di sussidiarietà. In tale contesto si tiene conto dei sistemi già applicati a livello a livello nazionale, europeo o mondiale.**

**2. Allorché nel presente regolamento si fa riferimento alle foreste, gli Stati membri possono includere altre superfici boschive. Allorché nel presente regolamento si fa riferimento alle foreste nel contesto degli incendi forestali, gli Stati membri possono includere in aggiunta altre superfici.**

#### Motivazione

*L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento al monitoraggio della biodiversità non è giustificato senza una chiara valutazione delle necessità e senza che si tenga conto dei sistemi già applicati negli Stati membri. E' necessario armonizzare le azioni adeguate e con un buon rapporto costi-benefici con i sistemi già applicati, tenendo conto delle competenze comunitarie in materia di foreste e conformemente alla strategia forestale dell'Unione europea, nonché rispettando il principio di sussidiarietà. Le misure volte a favorire un utilizzo e una gestione sostenibili delle risorse forestali vengono adottate a livello nazionale.*

*Le modifiche al presente articolo corrispondono alle definizioni della FAO e rispecchiano meglio le realtà degli Stati membri.*

Emendamento 6  
Articolo 2, paragrafo 1, lettere f), f bis), f ter) e g)

f) studiare la dinamica degli incendi forestali e il loro impatto sui relativi ecosistemi;

f) studiare la dinamica degli incendi forestali e il loro impatto **ecologico ed economico** sui relativi ecosistemi, **nonché le questioni di sicurezza**;

**f bis) creare o migliorare i sistemi di prevenzione, e in particolare creare delle infrastrutture di protezione, quali sentieri forestali, piste, punti d'acqua, laniere, decespugliamenti e fasce tagliafuoco, l'avvio di operazioni di mantenimento delle laniere, dei decespugliamenti e delle fasce tagliafuoco, nonché operazioni di silvicoltura preventive effettuate nel quadro di una strategia globale di protezione delle foreste contro gli incendi;**

**f ter) organizzare campagne d'informazione e di sensibilizzazione;**

g) **elaborare indicatori e metodologie per la valutazione cumulativa dei rischi.**

g) **sviluppare la ricerca sulle relazioni di causa-effetto per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico.**

*Motivazione*

*Le conseguenze degli incendi forestali devono essere esaminate da un ampio punto di vista. La messa a punto di indicatori deve avvenire in funzione delle caratteristiche nazionali, mentre la ricerca sul rapporto costi-benefici può avvenire a livello comunitario.*

*E' preferibile prevenire piuttosto che lottare contro gli incendi.*

Emendamento 7  
Articolo 3

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

**a) “ecosistemi forestali”, ovvero foreste:** terreni con copertura arborea (o densità equivalente) superiore al 10% e una superficie di oltre 0,5 ettari, **con alberi che**

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

**a) “foreste”:** terreni con copertura arborea (o densità equivalente) superiore al 10% e una superficie di oltre 0,5 ettari. **Gli alberi dovrebbero poter raggiungere** alla maturità

*raggiungono* alla maturità un'altezza minima in situ di 5 m, e "altre superfici boschive" con copertura arborea (o densità equivalente) comprendente dal 5 al 10% di alberi che raggiungono alla maturità un'altezza minima di 5 m in situ; oppure terreni con copertura di chioma (o densità equivalente) costituita per più del 10% da alberi che non raggiungono alla maturità un'altezza di 5 m in situ (ad esempio alberi nani o bosco degradato) o copertura arbustiva o cespugliosa;

*b) "ecosistema": un complesso dinamico di comunità vegetali, animali e di microrganismi, con il rispettivo ambiente abiotico, che interagisce come unità funzionale;*

un'altezza minima in situ di 5 m. *Possono consistere in formazioni forestali chiuse, in cui una parte consistente del terreno è ricoperta da alberi di varia altezza e da vegetazione di sottobosco; oppure in formazioni forestali aperte con copertura vegetale continua dove la copertura delle chiome arboree supera il 10%. Sono classificati come foreste i giovani soprassuoli naturali e tutti i boschi artificiali creati a fini di silvicoltura che non hanno ancora raggiunto una densità di chioma del 10%, con un'altezza arborea di 5 m, come lo sono le zone normalmente facenti parte di aree forestali temporaneamente denudate a seguito dell'intervento umano o di cause naturali, ma di cui si prevede il rimboschimento<sup>1</sup>;*

*b) "altre superfici boschive": terreni con copertura arborea (o densità equivalente) comprendente dal 5 al 10% di alberi che raggiungono alla maturità un'altezza minima di 5 m in situ; oppure una copertura di chioma (o densità equivalente) costituita per più del 10% da alberi che non raggiungono alla maturità un'altezza di 5 m in situ (ad esempio alberi nani o bosco degradato) o copertura arbustiva o cespugliosa<sup>2</sup>;*

*b bis) "altre superfici": superfici non classificate come foreste o altre superfici boschive ai sensi della definizione del presente regolamento, ma che nondimeno sono state incluse nelle statistiche degli incendi boschivi in conformità con le normative nazionali. Tali superfici possono includere brughiere, terreni incolti o terreni agricoli adiacenti a o circondati da superfici boschive;*

*b ter) "incendi forestali": incendi che scoppiano e si propagano in foreste e altre superfici boschive o che scoppiano in altre superfici e si propagano in foreste e altre superfici boschive<sup>3</sup>;*

c) "sviluppo del sistema": l'elaborazione e l'istituzione di nuove attività di monitoraggio;

d) "miglioramento del sistema": l'ottimizzazione delle attività di monitoraggio già attuate.

c) "sviluppo del sistema": l'elaborazione, **il collaudo su base pilota assieme agli Stati membri interessati** e l'istituzione di nuove attività di monitoraggio;

d) "miglioramento del sistema": l'ottimizzazione delle attività di monitoraggio già attuate.

***d bis) "georiferimento": un riferimento a un'area geografica specifica entro la quale sono raccolti i dati o altre informazioni. L'area in questione può essere più ampia dell'area o del punto nel quale vengono raccolti i dati/le informazioni, ad esempio per garantire l'anonimato per quanto riguarda la fonte di dati/informazioni raccolti.***

***2. Le foreste di cui al paragrafo 1, lettera a) possono consistere in formazioni forestali chiuse, in cui una parte consistente del terreno è ricoperta da alberi di varia altezza e da vegetazione di sottobosco; oppure in formazioni forestali aperte con copertura vegetale continua dove la copertura delle chiome arboree supera il 10%. Sono classificati come foreste i giovani soprassuoli naturali e tutti i boschi artificiali creati a fini di silvicoltura che non hanno ancora raggiunto una densità di chioma del 10%, con un'altezza arborea di 5 m, come lo sono le zone normalmente facenti parte di aree forestali temporaneamente denudate a seguito dell'intervento umano o di cause naturali, ma di cui si prevede il rimboschimento.***

***1 Comprende:*** vivai forestali e arboreti da seme che costituiscono parte integrale della foresta; strade forestali, tratti decespugliati, fasce tagliafuoco e altre piccole radure all'interno della foresta; foresta in parchi nazionali, riserve naturali e altre aree protette quali quelle di speciale interesse ambientale, scientifico, storico, culturale o spirituale; frangiventi e filari di alberi contro l'azione dei venti con una superficie di oltre 0,5 ettari e una larghezza di oltre 20 m. Sono incluse le piantagioni di alberi della gomma e i sughereti.

***Esclude:*** terreni ad uso prevalentemente agricolo.

***2 Esclude:*** le aree con copertura arborea, arbustiva o cespugliosa di cui sopra ma con una superficie inferiore a 0,5 ettari e una larghezza di 20 metri, classificate alla voce "altre superfici"; superfici ad uso prevalentemente agricolo.

***3 Esclude:*** le aree con copertura arborea, arbustiva o cespugliosa di cui sopra ma con una superficie inferiore a 0,5 ettari e una

*larghezza di 20 metri, classificate alla voce "altre superfici";  
superfici ad uso prevalentemente agricolo.*

### *Motivazione*

*Le modifiche al presente articolo corrispondono alle definizioni della FAO e rispecchiano meglio le realtà degli Stati membri.*

### Emendamento 8 Articolo 5, paragrafo 1

1. Sfruttando i risultati conseguiti dal regolamento (CEE) n. 2158/92, il sistema continua e sviluppa ulteriormente un sistema di informazione per raccogliere informazioni comparabili a livello comunitario sugli incendi forestali.

1. Sfruttando i risultati conseguiti dal regolamento (CEE) n. 2158/92, il sistema continua e sviluppa ulteriormente un sistema di informazione per raccogliere informazioni comparabili a livello comunitario sugli incendi forestali, ***nonché a livello transfrontaliero e principalmente nei paesi che confinano con i paesi membri dell'Unione europea.***

### *Motivazione*

*Molte volte gli incendi hanno origine al di fuori dell'Unione.*

### Emendamento 9 Articolo 6

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, lettera c), la Commissione esegue studi, esperienze e dimostrazioni finalizzati all'ulteriore sviluppo del sistema e in particolare a:

- a) migliorare la conoscenza delle condizioni degli ecosistemi forestali nonché il rapporto tra le condizioni di questi ultimi e lo stress naturale e antropogenico;
- b) valutare l'impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi forestali, ivi compresa la biodiversità forestale;
- c) individuare gli elementi strutturali e funzionali fondamentali degli ecosistemi da usare come indicatori per valutare lo

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, lettera c), la Commissione ***di concerto con gli Stati membri***, esegue studi, esperienze e dimostrazioni finalizzati all'ulteriore sviluppo del sistema ***sia a livello comunitario che transfrontaliero*** e in particolare a:

- a) migliorare la conoscenza delle condizioni degli ecosistemi forestali nonché il rapporto tra le condizioni di questi ultimi e lo stress naturale e antropogenico;
- b) valutare l'impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi forestali, ivi compresa la biodiversità forestale;
- c) individuare gli elementi strutturali e funzionali fondamentali degli ecosistemi da usare come indicatori per valutare lo

stato e le tendenze della biodiversità degli ecosistemi forestali;

**d) studiare le interazioni tra foreste e ambiente.**

2. Sulla base dei risultati delle misure di cui al paragrafo 1, la Commissione **può chiedere agli Stati membri di realizzare studi, esperienze, progetti dimostrativi** o una fase di monitoraggio sperimentale.

3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 contribuiscono a definire le nuove attività di monitoraggio, da integrare nel sistema, previa approvazione di manuali adeguati. Nella messa a punto del sistema la Commissione tiene conto delle esigenze e dei vincoli scientifici e finanziari.

4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 17, paragrafo 2.

stato e le tendenze della biodiversità degli ecosistemi forestali;

2. Sulla base dei risultati delle misure di cui al paragrafo 1, la Commissione **propone al comitato permanente forestale che gli Stati membri realizzino studi o attuino** una fase di monitoraggio sperimentale. **La partecipazione degli Stati membri a tali attività è facoltativa.**

3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 contribuiscono a definire le nuove attività di monitoraggio, **facoltative e** da integrare nel sistema, previa approvazione di manuali adeguati. Nella messa a punto del sistema la Commissione tiene conto delle esigenze e dei vincoli scientifici e finanziari.

4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 17, paragrafo 2.

**4 bis. Le nuove azioni di monitoraggio, nonché il loro calendario di elaborazione, sono compatibili con le altre iniziative e proposte della Commissione in via di elaborazione sul monitoraggio della biodiversità, dei cambiamenti climatici, della cattura del carbonio e del suolo.**

#### Motivazione

*Molte volte gli incendi hanno origine al di fuori dell'Unione.*

*Le azioni previste da tale articolo non rientrano pienamente nelle competenze comunitarie e, quali presentate dalla Commissione, sono poco realistiche nei confronti degli obiettivi stabiliti. È perciò opportuno che esse abbiano un carattere volontario e che siano compatibili con i sistemi nazionali e mondiali in via di elaborazione, nonché con le altre proposte della Commissione. La lettera d) viene soppressa poiché le misure a favore di un utilizzo e di una gestione sostenibili delle risorse forestali vengono adottate a livello nazionale.*

#### Emendamento 10 Articolo 8, paragrafi 2 e 3

2. I programmi nazionali sono presentati alla Commissione entro **30 giorni** dall'entrata in

2. I programmi nazionali sono presentati alla Commissione entro **60 giorni** dall'entrata in

vigore del presente regolamento e successivamente prima del 1° novembre dell'anno che precede l'inizio di ciascun periodo triennale.

3. Gli Stati membri adeguano i programmi nazionali approvati dalla Commissione, in particolare per **consentire l'estensione dell'attività** di monitoraggio di cui all'articolo 6.

vigore del presente regolamento e successivamente prima del 1° novembre dell'anno che precede l'inizio di ciascun periodo triennale.

3. Gli Stati membri adeguano i programmi nazionali approvati dalla Commissione, in particolare per **valutare le eventuali attività** di monitoraggio di cui all'articolo 6 **sulla base delle esperienze accumulate**.

#### *Motivazione*

*Una scadenza di 30 giorni dalla data di adozione del regolamento non è realistica. Le attività di cui all'articolo 6 sono nuove, e non è possibile sapere a priori se siano adeguate. Di conseguenza, la loro estensione non deve essere automatica; saranno gli Stati membri a prendere una decisione in funzione delle esperienze raccolte.*

#### Emendamento 11

##### Articolo 9, paragrafo 3, comma 1

3. Nell'adempimento dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione istituisce un organismo di coordinamento scientifico, **eventualmente** presso il Centro comune di ricerca che potrebbe essere sostenuto da centri tematici decentrati.

3. Nell'adempimento dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione istituisce un organismo di coordinamento scientifico, presso il Centro comune di ricerca che potrebbe essere sostenuto da centri tematici decentrati.

#### *Motivazione*

*In ogni caso dovrebbe essere competente un organismo di coordinamento scientifico che dovrebbe fare capo al Centro comune di ricerca. In tal modo verrebbe garantito che i dati raccolti a livello nazionale non vengano utilizzati in maniera abusiva.*

Emendamento 12  
Articolo 9, paragrafo 4

4. La Commissione può consultare e incaricare istituti di ricerca ed esperti dell'elaborazione del sistema e della valutazione dei dati raccolti, nonché della pubblicazione dei risultati delle valutazioni dei dati.

4. La Commissione può consultare e incaricare istituti di ricerca ed esperti **individuati mediante una procedura di gara d'appalto** dell'elaborazione del sistema e della valutazione dei dati raccolti, nonché della pubblicazione dei risultati delle valutazioni dei dati.

*Motivazione*

*Per garantire un alto grado di obiettività nella scelta degli esperti e degli istituti di ricerca è necessaria una procedura di gara di appalto.*

Emendamento 13  
Articolo 10, paragrafo 1

1. Per armonizzare le attività di cui agli articoli 4 e 5 **e all'articolo 6, paragrafo 3** e garantire la comparabilità dei dati, sono specificati in manuali i parametri obbligatori, i metodi di monitoraggio e il formato dei dati per la trasmissione degli stessi.

1. Per armonizzare le attività di cui agli articoli 4 e 5 e garantire la comparabilità dei dati, sono specificati in manuali i parametri obbligatori, i metodi di monitoraggio e il formato dei dati per la trasmissione degli stessi.

*Motivazione*

*Le attività di cui all'articolo 6 non rientrano nelle competenze comunitarie.*

Emendamento 14  
Articolo 11, paragrafo 1

1. La Commissione collabora con altri organismi internazionali o paneuropei, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 1, al fine di adempiere agli obblighi **comunitari** di protezione **e gestione sostenibile** delle foreste.

1. La Commissione collabora con altri organismi internazionali o paneuropei, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 1, al fine di adempiere agli obblighi **degli Stati membri** di protezione delle foreste.

*Motivazione*

*Le misure che favoriscono un utilizzo e una gestione sostenibili delle risorse forestali*

vengono adottate a livello nazionale.

Emendamento 15  
Articolo 13, paragrafo 1

1. Le risorse finanziarie per l'attuazione del sistema nel periodo 2003-2006, ammontano a **52** milioni di €. Successivamente, per il periodo 2007-2008, oltre all'importo annuo di **13** milioni di €, saranno rese disponibili le risorse finanziarie necessarie, previa autorizzazione dell'autorità di bilancio.

1. Le risorse finanziarie per l'attuazione del sistema nel periodo 2003-2006, ammontano a **72** milioni di €. Successivamente, per il periodo 2007-2008, oltre all'importo annuo di **18** milioni di €, **importo destinato a coprire le eventuali nuove azioni**, saranno rese disponibili le risorse finanziarie necessarie, previa autorizzazione dell'autorità di bilancio.

*Motivazione*

*Per effettuare il monitoraggio delle conseguenze dell'inquinamento atmosferico sulle foreste e sugli incendi forestali, per lo sviluppo di nuove attività di monitoraggio e per migliorare il sistema si propone l'aumento dell'importo annuo previsto da 13 a 18 milioni di €. Tale aumento consentirà di applicare più efficacemente il sistema in questione nonché le nuove eventuali azioni che occorrerà attuare.*

Emendamento 16  
Articolo 13, paragrafo 2

2. Le risorse finanziarie fissate al paragrafo 1 sono incrementate in caso di adesione **all'Unione** di nuovi Stati **membri**.

2. Le risorse finanziarie fissate al paragrafo 1 sono incrementate in caso di adesione **al sistema** di nuovi Stati, **senza ridurre le risorse destinate agli attuali Stati membri**.

*Motivazione*

*Si spiega da sé.*

Emendamento 17  
Articolo 15, paragrafo 1, comma 1

1. Ogni anno gli Stati membri trasmettono all'organismo di coordinamento scientifico, tramite i centri focali nazionali, i dati raccolti nel quadro del sistema, unitamente a una relazione di accompagnamento.

1. Ogni anno gli Stati membri trasmettono all'organismo di coordinamento scientifico, **che fa capo al Centro comune di ricerca**, tramite i centri focali nazionali, i dati raccolti nel quadro del sistema, unitamente a una relazione di accompagnamento.

### Motivazione

*In ogni caso dovrebbe essere competente un organismo di coordinamento scientifico che dovrebbe fare capo al Centro comune di ricerca. In tal modo verrebbe garantito che i dati raccolti a livello nazionale non vengano utilizzati in maniera abusiva.*

### Emendamento 18

Articolo 15, paragrafo 1, comma 2, e paragrafi 2 e 3

I dati sono **georiferiti** e trasmessi alla Commissione mediante mezzi di comunicazione informatici e/o tecnologia elettronica. La Commissione stabilisce il formato e le modalità precise di trasmissione.

2. Gli Stati membri divulgano attivamente i dati raccolti in base a formati e standard comuni e tramite banche dati elettroniche **georiferite** facilmente accessibili al pubblico.

3. **Il diritto della Commissione di usare e diffondere i dati raccolti non è limitato** per promuovere la valutazione dei dati e ottenere il massimo valore aggiunto dall'uso di essi, **conformemente alla Convenzione di Århus**.

I dati sono **identificabili** e trasmessi alla Commissione mediante mezzi di comunicazione informatici e/o tecnologia elettronica. La Commissione stabilisce il formato e le modalità precise di trasmissione.

2. Gli Stati membri divulgano attivamente i dati raccolti in base a formati e standard comuni e tramite banche dati elettroniche **identificabili** facilmente accessibili al pubblico.

3. **Fatte salvo le disposizioni della normativa sulla divulgazione e la riservatezza dei dati, i dati possono essere pubblicati e messi a disposizione del pubblico**, per promuovere la valutazione dei dati e ottenere il massimo valore aggiunto dall'uso di essi.

### Motivazione

*L'"identificazione" dei dati consente una maggiore flessibilità nel caso di Stati membri dove i piccoli proprietari forestali sono numerosi, ma non ostacola il monitoraggio, né le necessità della ricerca, a livello comunitario. E' inutile menzionare la Convenzione di Århus, che verrà comunque applicata dopo l'entrata in vigore. E' invece d'uopo assicurare la necessaria protezione della riservatezza dei dati.*

### Emendamento 19

Articolo 17, paragrafi 1 e 2

1. **La** Commissione è **assistita dal** comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE.

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli **4** e **7**

1. **Il** comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE **dirige, di concerto con la** Commissione, **l'applicazione del presente regolamento e il seguito ad esso dato**.

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli **5** e **7**

della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8.  
3. Il periodo previsto all'articolo 4, **paragrafo 3** della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8.  
3. Il periodo previsto all'articolo 5, **paragrafi 3, 4, 5 e 6** della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

#### *Motivazione*

*E' opportuno rafforzare il ruolo del comitato permanente forestale nel contesto dello sviluppo e del seguito dato all'applicazione del regolamento per rispettare il principio di sussidiarietà e la strategia forestale dell'UE. Il comitato funzionerebbe in qualità di comitato regolatore nell'attuazione del programma.*

*L'emendamento mira a proporre una modifica al tipo di competenza del comitato permanente forestale, che da comitato di gestione (articolo 4 della decisione 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione) diviene comitato di regolamentazione (articolo 5).*